



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 del 16-03-2018

REGISTRO GENERALE numero 7

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - ORDINANZA DI INAGIBILITA' DELLA EX CHIESA DI SANTO STEFANO - CIMITERO DI GEPPA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 19, PART N. A

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che, sulla scorta delle istanze di sopralluogo, è ancora in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 27.08.2018;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTA la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese (Modello A-DC), redatta in data 28.12.2016 (n. 003) dal Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali (Ing. Repetto M. Pia, Ing. Bianchini Nicoletta, Arch. Capannelli Spartaco), relativa alla ex chiesa di S. Stefano – Cimitero di Geppa, di proprietà del Comune di Vallo di Nera, dalla quale scaturisce l'esito “Agibile con provvedimenti”;

VISTI i provvedimenti indicati nella scheda, che di seguito si riportano integralmente:

- Messa in sicurezza portale e arco d'ingresso;
- Ripristino nicchia interna parete della facciata;
- Ricucitura e stilatura dei giunti di volta dove smembrata;

CONSIDERATO che la situazione sopradescritta comporta una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50, comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze a carattere locale e quindi al fine di prevenire situazioni di possibile rischio per la salute dei cittadini;

RITENUTO necessario, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l'incolumità pubblica, interdire l'accesso per i visitatori, gestori e persona alcuna, all'immobile denominato ex

chiesa di S. Stefano – Cimitero di Geppa, di proprietà del Comune di Vallo di Nera, distinta catastalmente al foglio n. 19, part. A, catastalmente risultante “CIMITERO”;

Per le ragioni sopra esposte

DICHIARA

L'INAGIBILITA' dell'immobile di proprietà comunale denominato ex chiesa di S. Stefano – Cimitero di Geppa, distinto catastalmente al foglio n. 19, part. n. A, catastalmente risultante “CIMITERO”, sulla scorta della scheda modello A-DC n. 003 del 28.12.2016 relativa all'immobile di che trattasi, redatta dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali (Ing. Repetto M. Pia, Ing. Bianchini Nicoletta, Arch. Capannelli Spartaco), dalla quale emerge **il giudizio: “Agibile con provvedimenti”**, e nella quale vengono indicati i provvedimenti da adottare, in particolare:

- Messa in sicurezza portale e arco d'ingresso;
- Ripristino nicchia interna parete della facciata;
- Ricucitura e stilatura dei giunti di volta dove smembrata;

ORDINA

Di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'immobile dichiarato inagibile a visitatori, gestori e persona alcuna, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, lì sedici marzo duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

COMUNE DI VALLO DI NERA

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 18-03-2018